

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1235

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 2 marzo 1977 (Stampato n. 522)*

PRESENTATO DAL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA MARINA MERCANTILE  
(RUFFINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(MORLINO)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(DAL FALCO)

Rimozione degli effetti del carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di bandiera jugoslava, affondata nelle acque territoriali italiane

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
l'8 marzo 1977*

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Il Ministro della marina mercantile è autorizzato ad affidare ad imprese italiane o straniere ovvero a loro consorzi l'incarico di provvedere alla rimozione degli effetti derivanti dal carico di tetrametile e tetraetile di piombo della motonave « Cavtat » di nazionalità jugoslava affondata nel mare territoriale italiano in prossimità di Capo d'Otranto.

All'affidamento dell'incarico di cui al comma precedente si provvede, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di appalti per conto dello Stato, con apposite convenzioni stipulate dal Ministro della marina mercantile e approvate con suo decreto.

Ai fini della scelta delle soluzioni tecniche ottimali per rimuovere in modo completo e definitivo i pericoli di inquinamento derivanti dal carico della motonave « Cavtat » nonché per la vigilanza sulla esecuzione delle opere e dei lavori necessari, il Ministro della marina mercantile si avvarrà della consulenza di una Commissione nominata con suo decreto e composta di esperti anche stranieri.

Per la stipula delle convenzioni e l'emanazione dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti non è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

#### ART. 2.

Per le spese derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché per quelle di funzionamento della Commissione ivi prevista, è autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, con uno stanziamento di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 e di lire 5.000 milioni per l'anno 1978.

Alle spese in questione si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1924, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni.

#### ART. 3.

Le cose che saranno recuperate nel corso dei lavori di cui all'articolo 1 saranno acquisite allo Stato e il Ministero della marina mercantile provvederà alla loro custodia ed alla eventuale vendita secondo le norme stabilite dagli articoli 456 e 458 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

Lo somme ricavate verranno versate alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al capo 23, capitolo n. 3650, riguardante « Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della marina mercantile ».

ART. 4.

All'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1977 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.